

Sentenza: 20 aprile 2012, n. 99

Materia: Imposte e tasse, energia, amministrazione pubblica,

Limiti violati: Artt. 3, 117, commi secondo, lett. e) e s), terzo, e 97

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Articoli 3, comma 1, 17, comma 9, 18, commi 20 e 23, lettera c), 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento).

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 17, comma 9, 18, comma 20, 20, comma 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento);
Inammissibilità delle altre questioni

Estensore nota: Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato una serie di disposizioni contenute nella legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento). Secondo il ricorrente, l'articolo 17, comma 9, che limita a soggetti individuati la possibilità di esperire la procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas, contrasterebbe con l'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e, conseguentemente, invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, *ex art.* 117, secondo comma, lettera s), Cost., in cui rientrerebbero la promozione e lo sviluppo di fonti energetiche alternative, e violerebbe l'art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto, che conferisce alla Regione autonoma Sardegna una competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. La Corte reputa fondata la censura poiché, come ripetuto in numerose pronunce, il legislatore statale attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e, con specifico riferimento alla Regione autonoma Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto. In particolare, il decreto legislativo n. 28 del 2011 reca norme di attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo tra l'altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13). L'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, in attuazione della predetta direttiva europea, disciplina una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estenderne l'ambito di applicazione agli impianti di potenza di energia elettrica pari a 1 MW. La legge regionale, che interviene con una disposizione restrittiva limitante sul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale, non rientra nei margini di scelta consentiti alle Regioni e si pone, pertanto, in contrasto con la

disposizione statale contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, considerata tanto nel suo tenore testuale, quanto nel principio fondamentale che essa esprime, di favore per la semplificazione delle procedure necessarie all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'art. 18, comma 20, della legge regionale censurata prevede che le Onlus esentate dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2003), al fine di godere dell'esenzione debbano trasmettere alla direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all'esenzione; ciò a pena di decadenza dall'esenzione medesima. La norma rimette poi alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di presentazione di tali comunicazioni. La Consulta accoglie la censura erariale e ne dichiara l'illegittimità per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva sul sistema tributario statale. La norma, invero, introduce un onere burocratico che grava sulle Onlus al fine di poter beneficiare di una esenzione dall'IRAP senza che ciò rientri, però, nelle prerogative e nelle competenze regionali. Richiamando un orientamento ormai costante nella sua giurisprudenza, la Corte ricorda che *l'IRAP, sebbene sia percepita dalle Regioni e dalle Province autonome, è un tributo statale per sua natura, ed è disciplinato dalla legislazione statale. Alle Regioni e alle Province autonome residuano soltanto gli spazi normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale – fra tutti, e per quel che qui più interessa, il potere di disporre l'esenzione dal tributo per le Onlus. Al di fuori di quegli spazi, alle Regioni è precluso qualsiasi intervento normativo: non rientra dunque tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale*. Pertanto, la previsione dell'onere di comunicazione da parte delle ONLUS che intendano avvalersi dell'esenzione determina una illegittima ingerenza nella potestà legislativa esclusiva statale.

Oggetto di impugnazione erariale è anche l'art. 20, comma 2, della legge sarda che, modificando l'articolo 7, comma 1, della l.r. 1 del 2011, dettaglia i criteri per l'individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali. Successivamente alla presentazione del ricorso, la Corte, con la sentenza n. 30 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 1 della l.r. 1/2011 e della relativa previsione di programmi di stabilizzazione di lavoratori precari; da ciò consegue l'illegittimità della norma impugnata che di quei programmi contiene prescrizioni di attuazione.

Infine viene dichiarata l'illegittimità dell'art. 21 della legge sarda per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. La disposizione censurata prevede misure volte al superamento del precariato, attraverso la predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale di un programma contenente le misure da adottare per promuovere le opportunità di lavoro stabile per i lavoratori socialmente utili. Tale programma, che riserva la totalità dei posti di lavoro al personale interno, si pone in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) – il quale prevede che ai lavoratori socialmente utili gli enti pubblici possano riservare una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire attraverso una procedura selettiva – e dunque con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, che individuano nel pubblico concorso, aperto ed eventualmente con una riserva dei posti solo parziale e legata a ragioni specifiche, la modalità di reclutamento del personale di ruolo degli enti pubblici. La disciplina regionale impugnata costruisce, invece, un progetto attraverso il quale inquadrare stabilmente i lavoratori socialmente utili all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza neppure predeterminare una quota massima di posti a loro destinati. Neanche la circostanza che si tratti di una disposizione volta a favorire i cosiddetti lavoratori socialmente utili esime il legislatore regionale dal rispetto delle norme costituzionali sopracitate, per le quali chiaramente si può derogare al regime del pubblico concorso o prevedere una

riserva di posti solo in presenza di puntuali requisiti, ossia la peculiarità delle funzioni che il personale deve svolgere o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. Dal momento che la normativa impugnata non rispetta nessuno dei suddetti requisiti, essa è incostituzionale per violazione dei parametri citati..